

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 18 luglio 2023

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 maggio 2023 e proseguito nelle sedute del 27 giugno e 11 luglio 2023.

Il relatore, senatore BAZOLI (*PD-IDP*), illustra la proposta conclusiva facendo preliminarmente presente che il Giudice istruttore del Tribunale Ordinario di Lamezia Terme – Sezione Unica Civile, con lettera pervenuta in data 2 dicembre 2022, ha trasmesso al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 e dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti di un procedimento civile (R.G. 280/2017) nei confronti del dottor Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti.

Con missiva in data 5 dicembre 2022 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Il procedimento civile da cui ha origine la vicenda è stato instaurato nei confronti dell'onorevole Nicola Morra dalla Società Cooperativa « Malgrado Tutto S.r.l. », in relazione ad alcune affermazioni da lui proferite nel corso della trasmissione televisiva *L'Arena*, in onda su RaiUno

il 10 aprile 2016, ritenute dalla suddetta società diffamatorie e lesive della propria immagine.

Dall'atto di citazione si evince che la Società Cooperativa « Malgrado Tutto S.r.l. », fino al 2016, dopo aver partecipato ad un bando di gara, ha gestito un Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) per fronteggiare l'emergenza degli sbarchi dei migranti, in regime di convenzione con la Prefettura di Catanzaro.

Riferisce in particolare parte attrice che l'allora senatore Morra, ospite del predetto programma televisivo, dopo aver sostenuto di dover riportare un episodio relativo alla sua visita presso il centro di accoglienza che lo « *lasciava molto turbato* », avrebbe sostanzialmente dichiarato di aver visto personalmente alcuni « *ragazzi del centro* » che lavoravano ai pannelli fotovoltaici sul tetto della struttura senza alcuna protezione, in violazione della normativa sulla sicurezza. Nel corso della medesima trasmissione il senatore Morra, riferendosi al C.I.E. (Centro di Identificazione ed Espulsione) gestito dalla stessa Società Cooperativa ed al suo rappresentante legale *pro tempore*, si sarebbe domandato « *...come questa persona possa gestire, e non da oggi ma da parecchi anni, soldi pubblici ma soprattutto vite umane con così grande leggerezza. Io ricordo che il C.I.E. in questione o C.T.P. o quello che è stato ha anche avuto la tragica esperienza di vantare 5 suicidi e sempre con la Malgrado Tutto che gestiva la struttura* ».

Secondo la società cooperativa tali affermazioni avrebbero riportato circostanze prive di fondamento ed attribuito alla stessa fatti mai realmente accaduti; esse rivestirebbero pertanto un carattere diffamatorio, aggravato dalla particolare posizione di senatore della Repubblica del dichiarante, peraltro ospite del programma televisivo più visto la domenica.

Il Giudice istruttore, non ritenendo di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla difesa dell'onorevole Morra, ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti al Senato della Repubblica per la relativa deliberazione.

Si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta (si vedano, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari.

Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica

sostanziale, di talché le dichiarazioni *extra moenia* assumono carattere divulgativo di quanto riconducibile all'attività parlamentare (*ex plurimis* si riportano le sentenze n. 265 del 2014, n. 221 del 2014, n. 55 del 2014, n. 81 del 2011).

Si è aggiunto che non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese *extra moenia*, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare (Corte costituzionale, sentenza n. 133 del 2018, richiamata anche dalla sentenza n. 241 del 2022).

Del resto la stessa legge n. 140 del 2003, che reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, all'articolo 3 interpreta in modo ampio il dettato costituzionale sull'immunità per le opinioni espresse, ritenendo applicata la garanzia in discorso non solo per la presentazione degli atti parlamentari « tipici », ma anche « per ogni altro atto parlamentare, per ogni attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche al di fuori del Parlamento ».

Nel caso portato all'attenzione della Giunta, in relazione alle dichiarazioni rese dall'onorevole Morra, si rinviene il nesso funzionale come individuato dalla giurisprudenza dell'alta Corte e dalla legge, in quanto in numerose interrogazioni parlamentari, che portano la sua firma, si pone l'attenzione alla questione problematica delle condizioni dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza, tematica di cui il senatore si è sempre assiduamente occupato nella propria attività parlamentare, anche mediante visite dirette ed ispezioni ai centri.

Si riporta a tal proposito l'interrogazione a risposta scritta n. 4-04187, di cui l'onorevole Morra era cofirmatario, presentata il 25 giugno 2015 al Ministro dell'interno, che ha ad oggetto la gestione dei centri di primo soccorso e accoglienza (CSPA) ed in particolare della struttura di Lampedusa (Agrigento) da parte della cooperativa « Lampedusa accoglienza »; nella premessa di tale interrogazione si faceva riferimento alla grave situazione sociosanitaria dei migranti – che erano stati « *disinfettati con l'idrante all'interno della struttura per evitare il contagio dalla scabbia* » – nel periodo della gestione da parte della citata cooperativa; ciò aveva determinato l'espulsione della cooperativa stessa ed il conseguente svolgimento di procedure di affidamento sulla cui legittimità si chiedevano delucidazioni al Ministro.

La gestione di una struttura di accoglienza di migranti – quella sita nell'ex caserma « Prandina » di Padova – è oggetto dell'interrogazione a risposta orale n. 3-02210, presentata al Ministro dell'interno in data 23 settembre 2015 anche dal senatore Morra, quale cofirmatario.

Dopo aver posto in evidenza diverse problematiche, tra cui la presenza nella struttura di un numero di ospiti di molto superiore alla capienza, criticità nell'erogazione dei pasti, insufficiente dotazione organica del personale e mancata adeguatezza dell'immobile e degli impianti, gli

interroganti chiedevano in particolare al Ministro quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendesse adottare al fine di « *verificare, ed eventualmente risolvere, le criticità evidenziate, nonché la sussistenza di possibili inadempimenti, tanto in capo alla cooperativa affidataria del servizio di accoglienza migranti [...], quanto alla Prefettura di Padova* » e se non reputasse opportuno « *assumere adeguate iniziative, anche mediante la definizione di linee guida, per regolare i requisiti necessari in relazione ai casi in cui le strutture ospitano un numero di migranti superiore a 150 unità, nonché per definire in maniera più chiara il ruolo e l'inquadramento di chi vi presta servizio* ».

L'interrogazione a risposta scritta n. 4-04848, presentata il 19 novembre 2015 anche a firma del senatore Morra, era finalizzata a chiedere al Ministro dell'interno quali iniziative intendesse intraprendere al fine di assegnare sostanzialmente maggiori risorse alle forze dell'ordine per fronteggiare le diverse criticità del territorio trapanese. Tra queste ultime gli interroganti avevano, in premessa, posto in luce anche il fatto che « *la provincia di Trapani da anni è in prima fila nell'accoglienza di uomini e donne richiedenti asilo politico, dove proliferano le strutture ricettive che ospitano gli immigrati, raggiungendo numeri considerevoli. Infatti, alla data del 15 settembre 2015 si contano più di 30 strutture ricettive di accoglienza tra CAS (centri accoglienza straordinari), SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), centri per minori non accompagnati, dove risultano presenti oltre 2.300 ospiti, oltre ad un CIE (centro di identificazione ed espulsione) in attesa di conversione in "hotspot"* ». A fronte di un aumento dei fenomeni di criminalità in tali zone, si evidenziava tra l'altro che « *su tutto il territorio nazionale e nel trapanese si riscontrano preoccupanti condizioni socio-economiche, soprattutto l'aumento della microcriminalità e la gestione dell'"emergenza migranti" ed il Governo dovrebbe conferire maggiori risorse e dotazioni alle forze dell'ordine per il controllo del territorio nazionale e di quello di Trapani in particolare* ».

Lo stesso senatore Morra, nella memoria depositata in Giunta il 31 maggio 2023, ha rammentato che con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-01168, pubblicata il 22 novembre 2013, di cui egli era cofirmatario, si chiedeva conto ai Ministri competenti riguardo alla situazione del CIE di Milo (Trapani), la cui gestione era stata affidata alla cooperativa « L'Oasi » tramite bando del Ministero dell'interno. Gli interroganti, nel porre in dubbio che il criterio di aggiudicazione della gara secondo il prezzo più basso fosse adeguato alla gestione del CIE, evidenziavano un'insufficienza dei servizi erogati dalla citata cooperativa, anche sotto il profilo igienico-sanitario, tale da determinare per gli ospiti condizioni ambientali incompatibili con il rispetto della dignità umana.

Nella stessa memoria l'onorevole Morra ha inoltre citato l'interrogazione a risposta scritta n. 4-03599, pubblicata il 10 marzo 2015, rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno (anche in tal caso in qualità di cofirmatario) con cui si sollecitava la risposta del Governo in merito alla procedura di aggiudicazione del Centro di acco-

glienza per richiedenti asilo situato nel Comune di Mineo (Catania), che ad avviso degli interroganti appariva viziata da diversi profili di illegittimità.

Si può peraltro rilevare come la gestione dei centri di accoglienza e del fenomeno migratorio sotto diversi profili – il rispetto dei diritti civili dei migranti e la pratica del caporalato (interrogazione a risposta scritta n. 4-01169 del 22 novembre 2013), l'intensificazione degli sbarchi e l'immigrazione clandestina (interrogazione a risposta orale n. 3-00379 del 19 settembre 2013), la gestione e la situazione delle strutture di accoglienza e le politiche migratorie nel loro complesso (interrogazioni a risposta scritta n. 4-00939 del 2 ottobre 2013 e n. 4-03159 del 16 dicembre 2014), le procedure di asilo, le condizioni dei migranti nei diversi centri di accoglienza, la modifica delle normative di riferimento e la necessità di incremento delle risorse (mozione n. 1-00068 del 13 giugno 2013) – abbia costantemente caratterizzato l'attività parlamentare del senatore Morra.

Risulta dunque evidente che fra le opinioni espresse negli atti parlamentari tipici e le dichiarazioni rese nell'intervento televisivo, oggetto del giudizio pendente davanti al giudice, sussiste una sostanziale corrispondenza di contenuti, così come richiesto dalla Corte Costituzionale (*ex plurimis*, sentenza n. 420 del 2008).

Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*, essendo necessario anche un secondo elemento, enucleato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ossia il cosiddetto « legame temporale » fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna. Tale requisito è ravvisabile innanzitutto nei casi in cui l'atto *intra moenia* preceda, in un arco temporale ragionevolmente limitato, l'atto *extra moenia* (tra le tante, si confrontino le sentenze nn. 55, 221, 222 e 265 del 2014 e n. 144 del 2015).

Dall'elencazione degli atti parlamentari presentati dall'onorevole Morra risulta il carattere di conseguenza logico-temporale tra gli stessi e l'intervento televisivo oggetto di contestazione. Basti confrontare le date degli interventi riportati, per non parlare della corposa attività precedente cui si è accennato e di cui si dà conto anche nella citata memoria presentata dall'onorevole Morra alla Giunta.

Va inoltre osservato che, come ha specificato la Consulta, in particolare nella sentenza n. 335 del 2006, il rapporto di « sostanziale contestualità » tra interventi esterni ed atti tipici è « *in linea di principio ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi* » laddove l'atto sia « *prevedibile sulla base della specifica situazione* ».

A tal proposito occorre riportare l'intervento del senatore nell'ambito dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata sulle misure di pubblica sicurezza volte a prevenire e contrastare il terrorismo di matrice fondamentalista e sul sistema nazionale di accoglienza dei migranti, svoltesi in Senato nell'ambito della seduta n. 671 del 28 luglio 2016 (si veda il resoconto stenografico della medesima seduta). Nel corso delle interrogazioni il senatore Morra interveniva rivolgendosi al Ministro

dell'interno per sottolineare che i fenomeni migratori, quando non regolamentati e non trasformati da semplice accoglienza in integrazione culturale e sociale, costituiscono un'arma potenziale per le organizzazioni terroristiche; chiedeva dunque quali fossero le iniziative del Governo allora in carica per fronteggiare l'emergenza migratoria in modo strutturale ed organico « magari dirottando mezzi finanziari che rappresentano attrattiva per operatori improvvisati cui sovente le prefetture concedono in affidamento diretto la gestione di Centri di accoglienza straordinaria (CAS) che successivamente risultano chiusi dalle prefetture stesse o, peggio, da procure della Repubblica ».

L'impegno nel senso della trasparenza nella gestione dei centri di accoglienza ha costituito quindi il *leit motiv* dell'attività parlamentare e politica dell'onorevole Morra, che del resto era stato invitato alla trasmissione televisiva *L'Arena* proprio sulla scorta di tale impegno, come sottolineato dallo stesso senatore nella memoria difensiva.

Infine un ulteriore argomento difensivo enucleato dall'onorevole Morra nella memoria riguarda la giurisprudenza della Giunta del Senato riguardo alla ricomprensione nel novero delle attività parlamentari dei momenti di aggregazione politica attraverso i quali i partiti politici organizzano la propria presenza nelle Camere, attraverso i Gruppi parlamentari, « che si configurano come una "proiezione" del partito in ambito parlamentare » (si veda la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 7 marzo 2023, doc. IV-ter, n. 3-A); in tal modo si concretizza quella specifica sinergia tra le articolazioni periferiche del partito e le strutture centrali, correlate all'attività dei Gruppi parlamentari – ai quali la Costituzione e i Regolamenti parlamentari demandano una serie di attività in ambito istituzionale – e si realizza il disposto dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti politici (« *concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale* »).

Pertanto le dichiarazioni rese nel corso di riunioni politiche territoriali rivestono, in quanto proiezione locale delle iniziative dei Gruppi parlamentari, « la caratteristica di opinione connessa strettamente allo status di parlamentare, considerati i collegamenti funzionali "ontologici" e in qualche modo "intrinseci e necessitati" tra tale status e le opinioni espresse da un senatore o da un deputato nell'ambito delle riunioni dei Gruppi e di partiti politici » (si veda la relazione citata). Diversamente opinando al parlamentare verrebbe preclusa la libertà di azione e di critica politica nelle riunioni e negli eventi di partito e di Gruppo, con tutte le conseguenze paradossali di tale preclusione sulla prerogativa di cui all'articolo 68 della Costituzione e sulle finalità che tale immunità persegue.

A tal proposito l'onorevole Morra evidenzia nella memoria difensiva che, con specifico riguardo alla gestione dei centri di accoglienza nella Regione Calabria e del CAS gestito dalla Società Cooperativa « Malgrado Tutto », egli aveva discusso e rendicontato gli esiti della visita allo stesso Centro (da egli condotta in prima persona il 29 marzo 2016 insieme con un rappresentante regionale di *Amnesty international* e altri attivisti) du-

rante gli incontri con gli iscritti e i simpatizzanti del Movimento Cinque Stelle avvenuti nei giorni successivi all'ispezione, per evidenziare la totale inadempienza alle minime prescrizioni in tema di sicurezza sul lavoro rilevate nel corso del sopralluogo.

Secondo l'onorevole Morra, anche tale visita al Centro si inquadra nell'ambito della complessiva attività politico-parlamentare del senatore sopra descritta, improntata all'attenzione alle condizioni dei migranti nei centri di accoglienza e ai meccanismi di gestione degli stessi centri, attività in virtù della quale l'onorevole Morra era stato dunque invitato come « parlamentare esperto » del tema nella trasmissione televisiva in questione, come sopra ricordato.

Alla luce di tali considerazioni, e in particolare della circostanza che è fuori discussione che il tema dell'adeguatezza e legalità del sistema di accoglienza fosse al centro dell'attività politica e parlamentare del senatore Morra, come documentato dai plurimi atti di natura squisitamente parlamentare depositati e dalle numerose visite ispettive effettuate nei centri di accoglienza, il relatore conclude che anche le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva, sia pure non esattamente coincidenti, a livello terminologico, con gli atti menzionati, debbano essere ricomprese nell'ambito della insindacabilità coperta dall'articolo 68 della Costituzione, pena una irragionevole limitazione della garanzia che assicura la piena libertà di mandato al parlamentare.

Sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Consulta per la configurabilità dell'insindacabilità, si propone alla Giunta che la stessa venga riconosciuta.

Il relatore aggiunge inoltre che occorre rimarcare, dal punto di vista sostanziale, che l'attenzione alle modalità di accoglienza dei migranti è stato uno dei temi principali dell'attività politica e parlamentare dell'allora senatore Morra che ha fatto scaturire, da parte sua, la proposizione di molteplici atti parlamentari di sindacato ispettivo e accessi diretti ai siti in qualità di parlamentare, per porre all'attenzione dell'opinione pubblica la questione migratoria, pur se, nel caso di specie, non si ravvisa una esatta corrispondenza testuale tra le espressioni oggetto di querela e la predetta attività.

Il PRESIDENTE interviene per sollecitare gli interventi dei presenti sul tema, posto dal relatore, dell'attenzione al profilo contenutistico-sostanziale dell'attività politica svolta dal parlamentare, che, oltre al caso specifico in discussione nella seduta odierna, potrà riguardare anche in futuro gli orientamenti della Giunta nel caso di fattispecie analoghe.

Interviene quindi il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), esprimendo la totale condivisione dell'interpretazione che il relatore ha operato della norma costituzionale dell'articolo 68, primo comma, in relazione all'attività della Giunta, la quale non è chiamata ad operare una verifica sulla corrispondenza testuale tra quanto dichiarato *extra moenia* e quanto espresso negli atti parlamentari; invero, se un parlamentare ha im-

prontato la propria attività su un tema specifico e pertanto anche le dichiarazioni rese al di fuori dell'organo non si presentano con carattere estemporaneo ma come il completamento dell'attività *intra moenia*, teso a rendere più accessibile e maggiormente conoscibile al pubblico quanto operato nelle sedi parlamentari-politiche, è quindi consequenziale che anche quelle dichiarazioni esterne siano coperte dalla insindacabilità, in quanto legate all'attività *intra moenia*. Del resto lo stesso meccanismo argomentativo è stato seguito dalla Giunta per il precedente riguardante la *ex* senatrice Lezzi.

Il ruolo della Giunta consiste quindi nella verifica dell'esistenza di un nesso logico e di una connessione diretta tra atto e attività politica, la quale, per un parlamentare, si svolge prevalentemente all'interno delle Camere.

Interviene il senatore RASTRELLI (*FdI*) per sottolineare come la Giunta sia la sede in cui valutare tecnicamente la sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione e nella quale quindi esulino circostanze valutative pertinenti alle dichiarazioni dell'onorevole Morra, rese in corso di audizione, circa l'inutilità della proposizione di atti di sindacato ispettivo in quanto privi di risposta da parte del Governo e sulla conseguente sostituzione con atti politici più diretti e con risonanza mediatica immediata, nonché esulino dal giudizio della Giunta le considerazioni relative alla precedente percezione negativa, da parte dell'interessato, circa l'istituto dell'immunità, salvo poi richiederla nel corso del giudizio in cui è coinvolto. Occorrerebbe invece delineare il confine tra l'opinione coperta dall'insindacabilità e l'attribuzione di fatti specifici alla cooperativa in discorso, soprattutto quando l'affermazione relativa a tali fatti sia molto grave (i suicidi che si sarebbero verificati all'interno del centro di accoglienza). In tale contesto l'obiettivo della Giunta è difendere le prerogative laddove si manifestino in modo lineare. Nel caso di specie occorre osservare che vi è stata una dilatazione dell'ambito applicativo dell'immunità, ma, in conclusione, avendo di mira l'obiettivo della tutela delle prerogative costituzionali e pur rimarcando le perplessità scaturenti dalla vicenda in esame, nel merito e nel metodo utilizzato dall'onorevole Morra, il senatore Rastrelli, a nome del proprio Gruppo, esprime dichiarazione di voto favorevole all'insindacabilità, aderendo alla conclusione del relatore, nel solco della prioritaria esigenza di tutelare a tutto tondo l'esercizio del mandato parlamentare.

Anche la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) insiste sulla valutazione della sussistenza dei presupposti che sottendono l'immunità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La Giunta ha il compito di valutare se il senatore abbia espresso delle opinioni o meno, ricordando come i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati ai sensi del medesimo primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Nel tempo presente si assiste ad una plu-

ralità di mezzi e di modalità con i quali si esprimono le opinioni, a causa dello sviluppo della tecnologia applicata all'informazione. In tale ottica, la senatrice esprime la condivisione dell'impostazione del relatore sull'apertura e sull'estensione nell'interpretare la predetta norma, con particolare riferimento all'espressione di opinioni da parte del parlamentare che – secondo l'impostazione da sempre seguita dal suo partito – deve essere caratterizzata da libertà di manifestazione. In base a ciò la senatrice annuncia l'espressione di voto favorevole del proprio Gruppo con riferimento alle conclusioni del relatore Bazoli.

Da diverse impostazioni prende le mosse la senatrice DAMANTE (M5S), la quale ricorda come il proprio Gruppo di appartenenza intende applicare l'articolo 68, primo comma, della Costituzione secondo un perimetro letterale e ristretto, affinché la prerogativa non si trasformi in un privilegio e scudo a danno della difesa dei cittadini in giudizio e dell'operato della magistratura. Esprime pertanto il voto contrario a nome del MoVimento 5 Stelle.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) e il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) intervengono per annunciare la dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, sulla relazione del senatore Bazoli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Bazoli di riconoscere la sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse nel caso di specie, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti del Presidente ed incarica il senatore Bazoli di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 13,55, riprende alle ore 14,05.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(Doc. IV-bis, n. 1) Richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Corrado Clini, in qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare pro tempore all'epoca dei fatti, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 7 marzo 2023 e proseguito nelle sedute del 18 aprile, 16 maggio, 27 giugno e 11 luglio 2023.

Il relatore, senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), prendendo atto delle valutazioni espresse da vari membri della Giunta nel corso del dibattito, modifica le conclusioni evidenziate nella proposta illustrata nella seduta dell'11 luglio, prospettando la reiezione per tutte le imputazioni contestate, in considerazione della sussistenza nel caso di specie della scriminante del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Precisa poi preliminarmente, sul piano metodologico, che l'autorizzazione a procedere, di cui al combinato disposto dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, applicabile ai soli reati « ministeriali » (ossia per i reati commessi dal Ministro in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni), differisce totalmente dalle inviolabilità previste al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, estendendosi queste ultime a misure restrittive della libertà personale per procedimenti penali relativi a tutti i tipi di reati posti in essere dal parlamentare (a prescindere quindi dalla connessione o meno con l'esercizio delle funzioni inerenti al mandato elettivo). L'inviolabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione si configura quindi come un'autorizzazione *ad acta*, circoscritta al singolo provvedimento posto in essere dall'autorità giudiziaria (ad esempio una richiesta di carcerazione preventiva) e contempla tutti gli atti indicati nell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, anche quelli assunti per procedimenti penali relativi a reati commessi dal parlamentare anteriormente all'assunzione della carica.

L'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 differisce anche dall'autorizzazione a procedere prevista nel testo originario dell'articolo 68 della Costituzione (vigente anteriormente alla legge costituzionale n. 3 del 1993), che contemplava per i procedimenti penali riguardanti i parlamentari un'autorizzazione a procedere *tout court*, senza tuttavia circoscrivere il contenuto delle valutazioni spettanti alla Camera di appartenenza. Invece, l'articolo 9, comma 3, della sopracitata legge costituzionale delimita espressamente l'oggetto della valutazione del Senato, richiedendo che quest'ultimo focalizzi la propria istruttoria esclusivamente su due circostanze (distinte tra di loro), ossia sul fatto che il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, congiuntamente al preliminare accertamento circa la natura ministeriale del reato che ad essa è strumentale.

Il recinto delle attribuzioni riservato al ramo del Parlamento, una volta pervenuta la comunicazione dal Procuratore della Repubblica ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, conosce tre possibili soluzioni: può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e tuttavia negare l'autorizzazione a procedere sulla scorta dei requisiti *ex* articolo 9, comma 3; può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e concedere l'autorizzazione a procedere, con rimessione degli atti al Collegio di cui all'articolo 7 (ossia al Tribunale dei

Ministri) perché continui il procedimento secondo le norme vigenti; infine, può disconoscere la natura ministeriale del reato e disporre la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria affinché il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

La prima decisione, quindi, che la Giunta è chiamata ad assumere è quella attinente alla verifica della sussistenza della natura ministeriale del reato, che si configura quindi come una « condizione », necessaria ma non sufficiente. Un reato può essere infatti valutato come ministeriale, in quanto commesso in occasione dell'esercizio di funzioni ministeriali, e tuttavia non essere ispirato dalle finalità di tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Si richiama a tale proposito la giurisprudenza della Cassazione penale, che fin dalla sentenza a Sezioni Unite del 1° agosto 1994, n. 14 e poi nella sentenza del 30 luglio 1998, n. 8854, ha chiarito che per la configurabilità del reato ministeriale occorre non solo « la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso », ma anche « il rapporto di connessione fra la condotta integratrice dell'illecito (*rectius* dell'ipotesi di illecito) e le funzioni esercitate dal ministro, rapporto che sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto ».

Se invece, ad esempio, un Ministro ponesse in essere un reato di lesioni personali, tale reato non avrebbe il carattere della ministerialità e seguirebbe pertanto l'*iter* ordinario dei reati « comuni ».

Tutto ciò premesso, si evidenzia che il Tribunale dei Ministri ha ravvisato la natura ministeriale ed ha conseguentemente rivolto al Senato l'autorizzazione a procedere per tale tipologia di reati.

Si ritiene che tale tesi sia condivisibile atteso che nel caso di specie sicuramente è ravvisabile la ministerialità del reato, dal momento che tutti i fatti dei quali è accusato il dottor Clini sono riconducibili alla competenza funzionale dello stesso quando era in carica come Ministro.

La Giunta è inoltre chiamata a verificare, in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, la sussistenza di una delle due scriminanti previste dal citato articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, e cioè se il Ministro « *abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo* ». L'inciso « *con valutazione insindacabile* », contenuto nella disposizione costituzionale in questione (al comma 3 dell'articolo 9), costituisce un « unicum » nell'ambito della normativa di rango costituzionale, nel senso che in nessun'altra disposizione si precisa che la valutazione della Camera competente è insindacabile; tale circostanza conferma ulteriormente l'attenzione che ha posto il legislatore costituzionale all'autonomia del Parlamento, precludendo alla Consulta un sindacato di merito sulle valutazioni su tale scriminante *extra ordinem* effettuate dalla Camera competente. Emerge in

modo plastico da tale norma la separazione tra la sfera del « *gubernaculum* » e quella della « *iurisdictio* », quindi tra la politica e la « garanzia ».

Nel caso in esame, non appare configurabile la prima delle esimenti previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, mentre si può ritenere che ricorra la seconda delle scriminanti in questione, ossia quella del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Ed è necessario precisare che per il diniego dell'autorizzazione a procedere il comma 3 sopracitato richiede la ricorrenza di una o dell'altra scriminante, alternativamente e non quindi cumulativamente, come evidenziato dalla locuzione « ovvero » contenuta nella norma.

Con riferimento alla seconda delle citate scriminanti, occorre chiarire che un Ministro potrebbe aver perseguito un preminente interesse pubblico, senza però che tale sua finalità possa essere riconducibile all'esercizio della funzione di Governo. Ad esempio, un Ministro potrebbe aver compiuto un abuso d'ufficio per velocizzare la realizzazione di una centrale termoelettrica, al fine di consentire ad una determinata zona del Paese priva di elettricità di approvvigionarsi in maniera più adeguata di energia elettrica, ponendosi tuttavia in contrasto con l'indirizzo del proprio Governo di contrarietà alle centrali termoelettriche. Nell'esempio proposto, il preminente interesse pubblico può anche essere ravvisato (atteso che l'energia elettrica costituisce un bene primario), ma manca la riconducibilità all'esercizio della funzione di Governo, in quanto l'Esecutivo ha espresso un indirizzo contrario rispetto alla realizzazione di centrali termoelettriche e il Ministro ha disatteso tale indirizzo, ponendosi al di là dello stesso e conseguentemente al di là della scriminante *extra ordinem* in questione.

La legge costituzionale non cita l'esercizio della « funzione di Governo » casualmente, ma lo fa con un obiettivo specifico, ossia quello di garantire la salvaguardia dell'autonomia di tale funzione nei casi in cui la stessa sia rivolta al perseguimento di un preminente interesse pubblico. Non viene citata invece la funzione di Governo nella prima scriminante *extra ordinem*, ossia quella dell'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, atteso che in tal caso la rilevanza costituzionale dell'interesse viene ritenuta dal legislatore assorbente rispetto alla verifica della riconducibilità o meno di una determinata azione alla funzione di Governo.

Se nella prima scriminante il legislatore parla di « interesse dello Stato » (per certi versi considerandolo *ex se* cogente rispetto alla funzione di Governo) nella seconda fa riferimento al « preminente interesse pubblico », concetto non coincidente del tutto con il primo. Ancora, nella prima scriminante si dice che il Ministro deve aver agito per la « tutela » di un interesse dello Stato, mentre nella seconda si parla di « perseguimento » di un preminente interesse pubblico (e non quindi di « tutela » di tale interesse), in modo tale da valorizzare il profilo teleologico della condotta del Ministro.

Venendo al caso di specie, la condotta del ministro Clini relativamente al Montenegro si colloca in un contesto politico-istituzionale piuttosto ampio, senza ombra di dubbio riconducibile all'azione di Governo.

Occorre a tale proposito rammentare che il Presidente del Consiglio Monti, nell'espone il programma di Governo dinanzi al Senato della Repubblica il 17 novembre 2011, richiamava da un lato « *il risanamento della finanza pubblica e il rilancio della crescita* », che avrebbero dovuto contribuire « *a rafforzare la posizione dell'Italia in Europa e, più in generale, la nostra politica estera* », dall'altro la vocazione europeistica del nostro Paese, sottolineando peraltro come « *L'Italia ha bisogno di una politica estera coerente con i nostri impegni e di una ripresa di iniziativa nelle aree dove vi siano significativi interessi nazionali* ».

A tali dichiarazioni programmatiche facevano peraltro seguito, in data 22 novembre 2011, presso la 13^a Commissione del Senato, le comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Clini, sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero. In tal sede egli, nel sostenere tra l'altro come « *nel settore della cooperazione ambientale internazionale l'Italia può giocare un ruolo attivo, così come propositiva è sempre stata la sua azione in ambito europeo* », trasfondeva sostanzialmente i citati principi ispiratori della politica governativa nella specificità delle politiche del proprio Dicastero. Nella stessa sede riferiva peraltro in merito alla prossima Conferenza sui cambiamenti climatici in programma a Durban, nonché alla necessità di adozione di misure in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Sotto tale profilo evidenziava anche come « *gli investimenti in tecnologie innovative vedono i Paesi emergenti più impegnati rispetto alle economie mature [...]* ».

L'interesse pubblico nell'esercizio dell'azione di Governo – e in particolare l'interesse pubblico alla cooperazione internazionale in materia ambientale (*rectius* il perseguimento di tale interesse pubblico) – emerge *ictu oculi* da diversi elementi.

Preliminarmente si evidenzia che, a livello internazionale, nel dicembre 2011 il dottor Clini ha guidato la negoziazione italiana al citato summit ONU del clima a Durban, in Sudafrica (Cop17) e nel gennaio ha presentato le iniziative per il vertice mondiale della Terra in programma a Rio de Janeiro in giugno. *Ad abundantiam*, si può osservare inoltre che egli è intervenuto in prima persona nella mediazione tesa a salvare l'accordo della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, che si è tenuta a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, consentendo la convergenza su programmi di *green economy* e sviluppo sostenibile dei Paesi cosiddetti maggiormente sviluppati come Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone e delle grandi economie emergenti a cominciare dal Brasile. Ha firmato diversi accordi internazionali di cooperazione ambientale per promuovere la conversione « verde » soprattutto dei Paesi di nuova economia e dei Paesi in crescita, e in generale per la protezione internazionale dell'ambiente, come con l'Iraq, il Brasile, la Cina, il Messico, l'Egitto ed il Montenegro.

Per ciò che concerne le attività da lui svolte nell'ambito del programma di cooperazione ambientale con il Montenegro, nella memoria depositata agli atti della Giunta in data 20 luglio 2022 il dottor Clini ha precisato che esse hanno riguardato i seguenti progetti: assistenza alla formazione delle strutture di governo dell'ambiente, supporto per la predisposizione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile del Montenegro (SNSS), costruzione della nuova sede « eco-efficiente » del Ministero dell'Ambiente del Montenegro, nell'ambito dell'Eco-Master Plan del Campus Universitario di Podgorica (Eco Building), prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché il progetto ADRI-SKOM, finalizzato al monitoraggio della zona costiera e dei bacini idrici affluenti in relazione al controllo dell'erosione e dell'inquinamento delle zone costiere, nel contesto dei cambiamenti climatici della regione adriatica.

Nella stessa memoria viene posto in evidenza dal dottor Clini come la cooperazione ambientale con Serbia e Montenegro avesse preso avvio già anteriormente alla sua assunzione della carica di Ministro, e precisamente da un accordo firmato a Johannesburg nel 2002 dai Ministri dell'Italia e della Serbia in occasione del Vertice Mondiale sullo sviluppo sostenibile. In particolare poi, dopo l'indipendenza del Montenegro, nel 2006, il programma di cooperazione ha avuto un ulteriore impulso ed espansione, con il supporto del Ministero degli affari esteri e dell'Ambasciata italiana in Montenegro.

Il dottor Clini ha sostenuto che, in relazione ai progetti sopracitati, la sua azione si è posta nel senso di dare attuazione a indirizzi strategici della politica estera italiana. Tale affermazione appare suffragata da diversi elementi.

Si evince da un comunicato stampa del Ministero dell'ambiente dell'epoca, che i programmi comuni tra Italia e Montenegro in campo ambientale e gli investimenti « verdi » italiani nel paese balcanico furono al centro del primo incontro ufficiale all'estero del ministro Clini a Podgorica nel dicembre 2011; nel corso di tale visita, finalizzata a lanciare programmi di cooperazione ambientale, egli incontrò il premier Igor Lukšić e il ministro montenegrino dell'ambiente, Predrag Sekulić, insieme con gli ambasciatori Sergio Barbanti e Vojin Vlahović, ed ebbe modo di confermare « *l'impegno dell'Italia nel sostenere l'adesione del Montenegro nell'Unione europea* ».

Nel corso di tale incontro lo stesso ministro Clini affermò che « *La partnership con il Montenegro rappresenta un tassello importante della strategia italiana che vede nella cooperazione internazionale in materia ambientale un veicolo fondamentale per disseminare tecnologie "verdi" made in Italy, contribuendo allo sviluppo sostenibile ed alla crescita delle professionalità e dell'imprenditoria italiana legate alla green economy* ».

Tra i progetti all'epoca in cantiere, quello di maggiore rilievo era quello inerente alla costruzione della nuova sede del Ministero montenegrino dell'ambiente: un edificio « ecologico » che avrebbe dovuto essere

realizzato in due anni da imprese italiane con le migliori e più avanzate tecnologie « verdi » e finanziato in parte anche dal Ministero dell'ambiente italiano. Altre iniziative che vedevano coinvolti il Ministero insieme con imprese italiane riguardavano i settori dell'energia e delle fonti rinnovabili, il turismo sostenibile sulla costa e nelle montagne dell'interno, la mobilità « verde » nelle città di Perasto-Perast e Cattaro-Kotor, l'assistenza nell'armonizzare la legislazione ambientale montenegrina con quella europea in vista dell'ingresso del paese nell'Unione europea, la collaborazione nella gestione dei rifiuti e nell'energia ottenuta dal biogas, l'istituzione di riserve marine.

Tra gli eventi indicativi della politica perseguita nel paese balcanico si può citare altresì la riunione conclusiva del progetto europeo per la costituzione della « Agenzia per la protezione dell'Ambiente del Montenegro » istituita nell'ambito dei programmi per l'adesione del Montenegro all'Unione Europea, svoltasi a Podgorica nel marzo del 2013, a cui il ministro Clini partecipò insieme al ministro dello sviluppo sostenibile e del turismo del Montenegro Branimir Gvozdenović ed a un rappresentante della Commissione europea. Il citato progetto, finanziato dalla Commissione europea, è stato realizzato dal Ministero dell'ambiente italiano.

In tal sede il ministro Clini, ricordò che « *il progetto appena concluso è un passo importante verso l'adesione del Montenegro all'Unione Europea, che l'Italia ha sempre sostenuto* », sottolineando inoltre che « *Il Ministero dell'Ambiente Italiano è presente in Montenegro dal 2004 con un programma di cooperazione bilaterale che ha accompagnato il paese balcanico dalla fine della guerra fino ad oggi* ».

Appare da quanto esposto come le attività del ministro Clini si pongano in senso coerente con quelli che erano i principi ispiratori della politica governativa dell'epoca, con particolare riguardo alla vocazione europeistica dell'Italia e alle politiche per lo sviluppo e la crescita, trasfondendoli nel settore di pertinenza del Ministero dell'ambiente.

Nel caso di specie, appare evidente dagli elementi sopra richiamati, come il « perseguimento » di un preminente interesse pubblico sia consistito da un lato nel tentativo di promuovere la conversione verde soprattutto dei paesi di nuova economia e in crescita, tra i quali rientra il Montenegro, dall'altro nel promuovere progetti tesi a sostenere l'adesione del paese balcanico all'Unione europea.

Per le ragioni fin qui illustrate si propone pertanto la reiezione della richiesta di autorizzazione a procedere per tutte le imputazioni contestate.

La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) rileva che la fattispecie della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio presuppone una condotta illegale e una dazione di denaro o altre utilità quale « corrispettivo » della condotta stessa. Peraltro sussiste, secondo l'ipotesi accusatoria, un sinallagma tra le gare d'appalto in questione e i vantaggi economici illeciti conferiti all'interessato, come pure sussiste una connessione tra la fattispecie corruttiva e l'imputazione di associazione a delinquere,

essendo quest'ultima finalizzata anche alla commissione di reati di corruzione. In tale prospettiva non è possibile distinguere le conclusioni per le varie imputazioni, alla luce dei sopraevidenziati collegamenti tra le stesse.

Precisa che nel caso di specie la Giunta non può valutare neanche il *fumus persecutionis*, come avviene invece per i casi di inviolabilità di cui all'articolo 68, secondo comma della Costituzione, e tanto meno può entrare nel merito dell'accertamento dei fatti, che rientra nella competenza esclusiva del giudice penale e che potrà essere svolto solo in sede processuale. Nel caso di specie l'unico elemento che la Giunta è chiamata a valutare è quello dell'interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, che non può sicuramente sussistere rispetto ad una fattispecie corruttiva, caratterizzata ontologicamente da un interesse privato illecito. In sede processuale l'interessato potrà svolgere tutte le attività difensive, precluse invece in ambito parlamentare per un principio di separazione dei poteri.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) pur esprimendo apprezzamento per l'inquadramento che il relatore ha effettuato per le varie questioni attinenti ai reati ministeriali, rileva tuttavia una carenza motivatoria per quel che concerne il preminente interesse pubblico nell'ipotesi di corruzione, fattispecie che in quanto tale presuppone necessariamente un interesse privato illecito costituito dalla ricezione di somme di denaro e altre utilità. Era quindi impossibile per il relatore evidenziare in motivazione la sussistenza di un interesse pubblico per la fattispecie penale in questione, che risulta sul piano logico incompatibile con la natura pubblica dell'interesse perseguito.

Condivide le valutazioni della senatrice Rossomando per quel che concerne la differenza tra l'inviolabilità di cui all'articolo 68, secondo comma della Costituzione, per le quali si valuta il *fumus persecutionis*, e i reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione, per i quali la valutazione è circoscritta al riscontro della sussistenza o meno delle discriminanti dell'interesse dello Stato o del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) esprime apprezzamento sia per il tentativo effettuato dal relatore nell'ultima seduta di operare una distinzione delle conclusioni per le varie imputazioni e sia per il tentativo effettuato nell'odierna seduta di operare una *reductio ad unum* delle conclusioni stesse.

Evidenzia che l'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 stabilisce che il riscontro dell'interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, come pure quello dell'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, viene effettuato dalla Camera competente con « valutazione insindacabile ». L'inciso per ultimo citato evidenzia le peculiarità dell'istruttoria che la Giunta è chiamata ad effettuare.

Anche l'aspetto del « perseguimento » dell'interesse pubblico, citato dalla predetta norma, presuppone un approccio « finalistico », essendo in

tale prospettiva fondamentale capire quale sia la finalità perseguita dal Ministro. I profili teleologici emersi, quali la transizione energetica e l'integrazione del Montenegro nell'Unione europea, comportano necessariamente – alla luce della sovradescritta disposizione di cui all'articolo 9, comma 3 – uno « sbarramento », idoneo a precludere ogni altra valutazione di merito.

Alla luce di tali considerazioni manifesta la propria condivisione per la proposta conclusiva per ultimo illustrata dal relatore Paroli.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) preannuncia, anche a nome del gruppo di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta illustrata dal relatore Paroli.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) apprezza lo sforzo compiuto dal relatore, evidenziando tuttavia che è difficile individuare un interesse pubblico rispetto ad una fattispecie di corruzione. Se infatti una turbativa d'asta può, ad esempio, avere anche la finalità di rendere più celeri le procedure, al fine di conseguire interessi pubblici conseguenti a tale velocizzazione, al contrario la corruzione presuppone un interesse privato illecito. Nel giudizio penale il dottor Clini potrà svolgere le proprie difese, ma in sede parlamentare non si può entrare nel merito dell'accertamento dei fatti e delle prove processuali.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Corrado Clini, in qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore*.

La Giunta, accogliendo a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente, delibera di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Corrado Clini ed incarica il relatore Paroli di redigere la relazione per l'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) chiede delucidazioni in ordine ai tempi e alle modalità di esame dei ricorsi elettorali.

Il PRESIDENTE, dopo aver informato la Giunta che sono di fatto ultimati i riscontri e i controlli sui dati elettorali, avverte che, compatibilmente con l'andamento dei lavori parlamentari, i relatori incaricati del processo di convalida delle elezioni nelle varie regioni potranno presentare le proprie risultanze contenute nelle relazioni che saranno sottoposte alla Giunta.

La seduta termina alle ore 14,35.